



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 15/10/2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'anno 2018, addì 15 del mese di ottobre alle ore 18:15 si è riunita nella sala delle riunioni la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	GENNARI ANDREA	P
2	VICE SINDACO	CAGALLI STEFANO	A
3	ASSESSORE	FAZIONI MONICA	A
4	ASSESSORE	BIANCHI ALESSANDRO	P
5	ASSESSORE	CONTARELLI LUCIANA	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.CHIARA MAZZOCCO

Il Sig. Andrea Gennari , assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

PREMESSO

- che in data 31.12.2018 è in scadenza la gestione dei servizi cimiteriali e funebri nel cimitero di Casaleone, , servizio aggiudicato con determinazione n. 374 / 2015;

- che l'Ente intende proseguire con la gestione esternalizzata del servizio, rispondente ad esigenze di efficienza funzionale, mediante la formula contrattuale dell'appalto di servizi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni - "Codice dei contratti pubblici" - ecc.;

RICHIAMATO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 che prevede che per l'acquisto di beni e di servizi l'Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, prevede:

- all'art. 1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;
- altresì all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 501 che ha modificato l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i., ai sensi del quale tutti i comuni possono ora procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- l'art. 1, comma 502 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prescrivendo l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1, comma 512 che, solo per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, dispone che l'approvvigionamento debba avvenire esclusivamente tramite Consip Spa o con soggetti aggregatori;

VISTO altresì l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere:

a) all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere

- 1. direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, mentre per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
- 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art.35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;

ricorrendo dunque ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

ATTESO

- Che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 50, che definisce i requisiti tecnico-organizzativi da possedere dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine dell'iscrizione all'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e modalità attuative del sistema di attestazione di qualificazione, eventuale aggiornamento e revoca, non è ancora entrato in vigore;
- Che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del codice, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti con l'iscrizione all'anagrafe delle stazioni appaltanti (AUSA) a norma dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" comma 10 del codice;
- Che il Comune di Casaleone è iscritto all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti con il seguente codice: Codice AUSA CFAVCP-0000166941, e quindi, secondo il descritto regime transitorio, è stazione appaltante qualificata secondo la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che l'appalto consiste in: svolgimento delle cerimonie funebri all'interno del cimitero comunale, ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni, ecc.), coadiuvare il personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre e trasportarlo alla sepoltura; qualora le imprese di pompe funebri si limitino alla consegna del feretro al cancello, l'affidatario provvederà ad organizzare con proprio personale il trasporto interno; consegna dei documenti all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune; tenuta registri cimiteriali; sepoltura salme a mezzo di inumazione o tumulazione. Esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali e ceneri, smaltimento rifiuti; interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari richieste dal Comune e non commissionate da privati;

RITENUTO di determinare in anni 4, prorogabile di 6 mesi, la durata dell'appalto del servizio di gestione servizi cimiteriali e funebri nel cimitero Comunale di Casaleone (VR);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 13/11/2017 ad oggetto "Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2018-2019. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016" e dato atto che la medesima contemplava il servizio *de quo* stimando tuttavia un valore a base di gara superiore in ragione di una diversa durata dell'appalto;

VISTO l'art 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" che prevede al comma 1 lett. c) che, ai fini dell'applicazione del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per i

servizi diversi dai servizi sociali e dai servizi di cui all'Allegato IX, come modificate dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017, dall'01.01.2018 è pari ad euro 221.000,00;

ATTESO che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016

“Comma 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Comma 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

VALUTATO il valore dell'appalto del servizio di gestione servizi cimiteriali e funebri di cui trattasi, in applicazione dei principi testè richiamati, in € 72.180,00, circa € 16.040,00 annui I.v.a. esclusa, moltiplicato per gli anni di durata del contratto da aggiudicare, 4 anni oltre mesi 6 di proroga (€ 16.040,00 per anni 4 + € 8.020,00 per mesi 6 di proroga), inferiore alla soglia comunitaria di euro 221.000,00;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), in particolare:

- l'art. 1, comma 502 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prescrivendo l'obbligo le pubbliche amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO che per il servizio di “servizi cimiteriali e funebri” non risultano attive, sul sito “acquistinretepa”, convenzioni Consip, mentre sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all'Area Merceologica “Strade, verde pubblico e gestione del territorio”, alla categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri” - novembre 2017 – , pertanto l'Amministrazione, nella procedura di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, deve preventivamente verificare il bando attivo sul M.E.P.A. sino al 26/07/2021, articolato in 4 sotto-categorie “con la formula contrattuale dell'appalto – sottocategoria 1 “custodia cimiteriale” - sottocategoria 2 “operazioni cimiteriali” - sottocategoria 3 “manutenzione dei campi di inumazione” - sottocategoria 4 “conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva”;

ATTESO che il servizio di “servizi cimiteriali e funebri” - operazioni cimiteriali **CPV – 98371110-8** - riguarda la gestione delle operazioni cimiteriali all'interno delle Aree Cimiteriali comunali, ed è da intendersi come l'insieme delle attività, sia di natura operativa che gestionale, quali: svolgimento delle cerimonie funebri all'interno del cimitero comunale, ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni, ecc.), coadiuvare il personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre e trasportarlo alla sepoltura; qualora le imprese di pompe funebri si limitino alla consegna del feretro al cancello, l'affidatario provvederà ad organizzare con proprio personale il trasporto interno; consegna dei documenti all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune; tenuta registri cimiteriali; sepoltura salme a mezzo di inumazione o tumulazione. Esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali e ceneri, smaltimento rifiuti; interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari richieste dal Comune e non commissionate da privati;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile del Servizio Cimiteriale, come da decreto sindacale prot. n. 3472 del 28.03.2018;

RICHIAMATO l'art. 95 "Criterio di aggiudicazione dell'appalto", che al comma 4 prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo "b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato";
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";

dandone le stazioni appaltanti adeguata motivazione e indicando nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta;

RITENUTO pertanto di procedere a mezzo procedura negoziata semplificata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente – formulazione di richiesta di offerta "RdO" sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni previa pubblicazione di avviso per n. 15 giorni, riservato agli operatori abilitati al bando Mepa di cui trattasi;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nella concessione in oggetto e che è stato all'uopo redatto dallo Studio Visconti S.a.s. di Bussolengo (VR), giusta determinazione n. 308 del 06-09-2018, il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), contenente le misure per l'eliminazione/riduzione degli stessi, quantificando conseguentemente I costi per la sicurezza in euro 500,00 annui per complessivi euro 2.250,00;

ATTESA l'esigenza di approvare il foglio patti e condizioni e il capitolato speciale d'appalto per procedere nell'indizione della gara;

VISTO lo **schema del Foglio Patti e Condizioni** ad oggetto "GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE – ANNI 2 – RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA SINO A MESI 6", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo **schema del Capitolato Speciale d'Appalto** ad oggetto "GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE – ANNI 2 – RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA SINO A MESI 6", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 03.11.2010 "attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2011", la quale prescrive l'obbligatoria acquisizione del CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento della relativa contribuzione, all'atto dell'attivazione di tutte le procedure di selezione del contraente per i lavori, servizi e forniture di importo complessivo superiore ad € 40.000,00;

VISTI l'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificata ed interpretata dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la determinazione A.N.AC. n. 556 del 31/05/2017 che aggiorna la determinazione n. 4/2011 alle disposizioni del D. Lgs. n. 56/2017;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità tecnica dal competente Responsabile del Servizio;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE lo schema del Foglio Patti e Condizioni ad oggetto “GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE – ANNI 2 – RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA SINO A MESI 6”, che si compone di n. 13 punti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto ad oggetto “GESTIONE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE – ANNI 2 – RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA SINO A MESI 6”, che si compone di n. 31 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ai sensi e per gli effetti degli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in qualità di Responsabile unico del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l’approvazione degli schemi di avviso di manifestazione di interesse e di lettera di invito con annesse documentazioni;
5. DI DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto-sezione "Provvedimenti organi di indirizzo politico" e “Bandi di gara e contratti”, “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii;
7. **DI COMUNICARE** in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii..

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Andrea Gennari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

CHIARA MAZZOCCO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/10/2018.

Data, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Firmato digitalmente

Lucia Bonfante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 15/10/2018 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 22/10/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Firmato digitalmente

Lucia Bonfante

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.